

In particolare, si occupa diffusamente del problema dell'affidabilità dello strumento-scheda di analisi, imposta in modo opportuno i delicati problemi della concordanza fra le classificazioni degli analisti e dell'adeguatezza dei modelli interpretativi dei messaggi che si analizzano.

Nei capitoli centrali sono illustrati in dettaglio i tipi «classici» di analisi del contenuto. In particolare, la rassegna delle tecniche di analisi del contenuto di tipo «qualitativo» appare ben strutturata ed esauriente, pur se l'A. sembra qui venire meno al proposito di rivolgersi anche ad un pubblico non specializzato – soprattutto per il frequente ricorso a termini tecnici diversi in relazione alle differenti tecniche via via analizzate.

Com'è nell'indirizzo della collana, l'A. dedica invece il capitolo iniziale alla nascita e agli sviluppi dell'analisi del contenuto. Prende avvio dalle prime applicazioni della tecnica al Vecchio Testamento ad opera dello psicologo francese Bourbon, riporta i progressi compiuti da Lasswell e Berelson, dà conto della crisi dell'approccio quantitativo verso la fine degli anni Cinquanta in occasione della conferenza alla Allerton House e del suo rilancio attraverso l'analisi strutturale, l'analisi delle corrispondenze e l'avvento dei programmi per computer. Conclude con le recenti contaminazioni di semiotica e linguistica nell'analisi del discorso, in voga soprattutto in Francia – cui è dedicato, fra l'altro, un intero capitolo.

Principale merito di questo testo è il suo riportare attenzione e dibattito al di qua delle *technicalities* dei programmi di analisi per calcolatori, sempre più efficienti e sofisticati. Se ne sentiva davvero il bisogno.

[Francesca Rodolfi]

ANDREA GIORGIS, *I referendum elettorali – Il «compromesso» n. 47/91*, Torino, Giappichelli, 1991, pp. 265.

FULCO LANCHESTER (a cura di), *I referendum elettorali – Seminario di studio e documentazione*, Roma, Bulzoni, 1992, pp. 344.

I due volumi rappresentano un contributo della dottrina giuridica all'analisi di un elemento essenziale del processo decisionale referendario italiano attivato *ex art. 75* della Costituzione: il giudizio di ammissibilità della Corte Costituzionale.

Il loro oggetto specifico è la sentenza 17 gennaio 1991 n. 47 sui giudizi di ammissibilità della Corte Costituzionale in tema di leggi elettorali (sulle tre richieste promosse nel febbraio 1990 sulle leggi elettorali per l'elezione di Senato, Camera dei Deputati e Amministrazioni comunali). Si tratta dell'antefatto della consultazione referendaria sulla legge elettorale per il Senato svoltasi nell'aprile del 1993 e dell'approvazione delle nuove leggi elettorali di Camera, Senato e Amministrazioni comunali. In quell'occasione, la Corte Costituzionale

dichiarò ammissibile solo la richiesta relativa alla legge elettorale per la Camera dei Deputati in tema di numero di preferenze: il c.d. «referendum sulla preferenza unica» votato e approvato con esito ‘plebiscitario’ nel giugno del 1991.

Entrambi i volumi sono corredati da un’ampia raccolta di materiali di documentazione (testo della sentenza, memorie dell’Avvocatura generale dello Stato, memorie del comitato promotore, pareri c.d. *pro veritate*). Nel volume curato da Lanchester vi sono inoltre quattro interventi a sostegno dell’inammissibilità delle richieste, alcune delle sentenze più significative della Corte Costituzionale in tema di giudizi di ammissibilità, il testo dei successivi tre quesiti referendari presentati nel settembre 1991 in tema di leggi elettorali e, infine, una ricca rassegna emerografica a cura di Tommaso Edoardo Frosini.

Il volume di Giorgis si apre con una breve prefazione di Gustavo Zagrebelsky, destinata al nodo centrale, politico e costituzionale, di quella vicenda: il ruolo essenziale di quelle richieste come strumento di rinnovamento legale di un sistema politico altrimenti incapace di autoriformarsi. Il lungo saggio di Giorgis (pp. 13-86) si articola in due parti. La prima parte, assai più breve, illustra la formulazione dei quesiti e le conseguenze normative che un esito positivo del voto referendario avrebbe determinato. La seconda parte è un’analisi dettagliata della decisione con la quale la Corte si pronunciò per l’ammissibilità del quesito in tema di voto di preferenza nella legge elettorale della Camera e per l’inammissibilità degli altri due quesiti.

Le conclusioni alle quali perviene l’A. sono fortemente critiche nei confronti della Corte «In nessun caso... se la Corte fosse stata coerente con se stessa, avrebbe potuto decidere nel modo in cui ha deciso» (p. 85). La sentenza della Corte sarebbe da attribuirsi alla volontà di proteggere il sistema politico non solo in presenza di un uso distorto e arbitrario del referendum ma anche nei casi di un uso «conflittuale». In altre parole, come scrive Zagrebelski nella prefazione, nell’insieme della decisione della Corte ragioni di opportunità politica avrebbero prevalso sulle ragioni politico-costituzionali.

Il volume curato da Lanchester si apre con un saggio del curatore – significativamente intitolato «L’innovazione istituzionale forzata: il referendum abrogativo tra ‘stimolo’ e ‘rottura’» – e contiene, oltre alla citata introduzione, gli interventi di una decina tra studiosi e politici (fra cui Martines, Conso, Sorrentino, Galeotti, D’Onofrio e Capotosti) che parteciparono ad un seminario sul tema «La sentenza della Corte Costituzionale n. 47 del 1991 e le prospettive dell’innovazione istituzionale in Italia».

Nel suo saggio introduttivo, Lanchester distingue e contrappone la stagione referendaria degli anni Settanta, caratterizzata da richieste relative soprattutto a diritti di libertà, alla stagione più recente nella quale le richieste più caratterizzanti sono quelle che investono l’organizzazione istituzionale dello Stato, la forma di governo. Questo muta-

mento di tematiche si configurerebbe secondo l'A. come una vera e propria «eterogenesi dei fini» dell'istituto referendario, sollevando il problema della compatibilità del ricorso ai c.d. istituti di democrazia diretta con le esigenze di governabilità delle democrazie industriali. I riferimenti alle esperienze e alle dottrine costituzionali di altri Stati (Svizzera esclusa, beninteso) consentono di caratterizzare come fatto eccezionale il ricorso all'istituto referendario collegato a «momenti fondamentali della vita dell'ordinamento».

Illustrando l'accidentato cammino dell'istituto referendario nell'ordinamento italiano, dalla Costituente fino ai giorni nostri, Lanchester sottolinea, a differenza di Giorgis, come la Corte si trovi ad operare in un «ambito sdrucchiolevo dove possiede una notevole incidenza la stessa opportunità politica» (p. 24). Non avrebbe quindi senso pretendere dalla Corte giudizi di ammissibilità basati sul puro ragionamento tecnico. Questo perché con i giudizi di ammissibilità sulle singole richieste la Corte in effetti è chiamata ad esprimersi sull'istituto referendario in quanto tale e sul suo uso nella democrazia rappresentativa. La soluzione del problema sarebbe perciò da ricercarsi non tanto nella riduzione dei margini di discrezionalità della Corte quanto nella modifica della legge del 1970 sul referendum, che potrebbe introdurre anche nuove forme di consultazione popolare (consultiva e propositiva) in grado di favorire sì la partecipazione e il cambiamento, «ma non la destrutturazione» (p. 25). Proprio nel senso di una «destrutturazione» del sistema sarebbero da intendersi le richieste in tema di leggi elettorali (così come l'ipotesi di referendum su un progetto di riforma costituzionale sottoposto agli elettori mediante un'iniziativa autonoma del Presidente della Repubblica, avanzata a suo tempo da Gianfranco Miglio). In entrambi i casi, secondo Lanchester, saremmo in presenza di referendum come strumenti di una strategia di «rottura» e non più di «stimolo». Pur differenti tra loro quelle strategie si riallaccerebbero ad una concezione della democrazia «in cui la rappresentanza politica viene emarginata in modo più o meno grave, individuando una contestazione della sua funzione costituzionale e politica» (p. 20). Ecco dunque che viene rimessa in discussione – sia pure indirettamente, ma neppure troppo – la legittimità democratica dell'istituto referendario.

È indubbio che il ricorso al referendum abbia forzato il Parlamento. Le consultazioni referendarie del 1991 (per la riduzione del numero delle preferenze) e del 1993 (sulla legge elettorale per il Senato) vertevano però sul tipo di legge elettorale e non sul valore politico e costituzionale della rappresentanza politica. Pur essendo un fatto eccezionale, è già accaduto anche in altre democrazie: Svizzera, beninteso, ma anche Irlanda e Nuova Zelanda. Il problema non sta nell'uso distorto dell'istituto referendario quanto nella incapacità di autoriforma del sistema, così come ulteriormente dimostrato dalle decisioni parlamentari, successive al voto referendario, in tema di leggi elettorali.

[Pier Vincenzo Uleri]